



Assicurazione sanitaria per cani e gatti

ASSICURAZIONE SANITARIA PER CANI E GATTI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

www.santevet.it

SV-IT-01012023



Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive di glossario, sono parte integrante del Set Informativo unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni;
- DIP aggiuntivo Danni;

L'assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la somma assicurata e/o massimali e corrisposto il relativo premio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti nella polizza stessa o nelle seguenti condizioni.

Le presenti Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP AGGIUNTIVO.

Documento redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazione Consumatori – Associazione Intermediari per Contratti semplici e chiari del 6 febbraio 2018.

L'Équité



L'ÉQUITÉ, S.A., con capitale sociale di Euro 26 469 320 €, impresa di assicurazione regolata dal Codice delle assicurazioni francese, iscritta nell'RCS di Parigi con il numero 572 084 697, con sede legale in 2 Rue Pillet-Will, 75009 Parigi, Francia, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026, autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione tenuto dall'IVASS al numero II.01025 e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Il Prodotto Assicurativo SANTEVET, cane e gatti - Edizione 01.01.2023.

Indice

GLOSSARIO	4	4.15 ONERI FISCALI	22
SEZIONE 1: ASPETTI GENERALI	7	4.16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	23
SEZIONE 2: CHE COSA È ASSICURATO	9	4.17 RECLAMI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	23
A. COSA GARANTIAMO	10	4.18 PRESCRIZIONE	23
B. PERIODI DI CARENZA	11	SEZIONE 5 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI	24
C. CHE COSA È ESCLUSO	11	DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI	
D. CAT INDOOR	13	5.1 DATI PERSONALI TRATTATI	26
E. ECCEZIONI RELATIVE ALLA VISITA DI PREVENZIONE	13	5.2 TRATTAMENTI EFFETTUATI	26
SEZIONE 3 - CONDIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE	14	5.3 LE BASI GIURIDICHE CORRISPONDENTI ALLE	27
SEZIONE 4 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	16	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	
4.1 DURATA E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE -		a) ESECUZIONE DEL CONTRATTO O DELLE MISURE -	27
RINNOVO - DISDETTA	17	PRECONTRATTUALI	
4.2 PAGAMENTO DEL PREMIO	17	b) OBBLIGHI LEGALI	27
4.3 ADEGUAMENTO DEL PREMIO	18	c) INTERESSE LEGITTIMO	27
4.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	18	5.4 DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI	27
4.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO	19	5.5 LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28
4.6 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER MORTE, CESSIONE,	19	5.6 PERIODI DI CONSERVAZIONE	29
VENDITA DELL'ANIMALE		5.7 MISURE DI SICUREZZA	29
4.7 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	19	5.8 ESERCIZIO DEI DIRITTI	29
4.8 CONTRATTI A DISTANZA - DIRITTO DI RECESSO	20	5.9 DIRITTO DI PRESENTARE UN RECLAMO	30
4.9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO	20		
4.10 DENUNCIA DEL SINISTRO	21		
4.11 ALTRE ASSICURAZIONI	22		
4.12 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	22		
4.13 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	22		
4.14 ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE	22		

Glossario

Ai fini del presente Contratto le Parti attribuiscono alle seguenti parole il significato di seguito specificato:



Animale o Animale Domestico:

il cane o il gatto, maschio o femmina, di proprietà dell'Assicurato riconoscibile attraverso Microchip, i cui dati sono indicati in Polizza.

Area cliente: l'area dedicata al Contraente sul portale web o app dell'Intermediario ed accessibile tramite credenziali personali.

Assicurato: la persona fisica residente in Italia, o Città del Vaticano il cui interesse è protetto dall'Assicurazione ovvero il proprietario dell'Animale Domestico.

Assicurazione o Contratto:

il presente contratto di assicurazione.

Carenza: il periodo durante il quale l'Assicurazione non opera. Se il Sinistro si verifica durante questo periodo la Società non è tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

Certificato di Polizza/Polizza/Scheda di Assicurazione:

il documento rilasciato dalla compagnia dopo il pagamento del Premio da parte del Contraente e che prova l'Assicurazione, ai sensi dell'Art. 1888 del

Codice Civile.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi.

Contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Danno accertato: danno il cui ammontare viene determinato in base al Contratto, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo eventualmente previsti.

Day Hospital: degenza diurna in struttura veterinaria a seguito di Intervento Chirurgico documentata da Documentazione veterinaria.

Disdetta: il diritto di sciogliere unilateralmente il Contratto dopo il quat-

tordicesimo giorno dalla conclusione e prima della sua scadenza.

Documentazione veterinaria: qualunque documento, cartella clinica o certificato proveniente da un Veterinario regolarmente iscritto all'Albo dei medici veterinari presso il relativo Ordine provinciale, contenente i dati identificativi dell'Animale come indicato dal Certificato di Polizza nonché l'anamnesi, i sintomi, la diagnosi, le dimissioni e le eventuali terapie prescritte.

Franchigia: la parte del danno, che rimane a carico dell'Assicurato. Al momento della determinazione del danno, si procede alla liquidazione dell'Indennizzo sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo altre limitazioni previste.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente verificabili.

Intermediario: VETASSUR SARL, in-

termediario assicurativo con sede legale in 35 Rue De Marseille CS 50623, Cedex 07, Lione, Francia, operando attraverso la sua filiale in Italia in Corso Sempione 68, 20154 MILANO (MI), Codice fiscale n°10202920152 autorizzato ad operare in Italia in regime di stabilimento e soggetto alla vigilanza dell'Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution (ACPR) n. di iscrizione ORIAS 07003163 e iscritto al Registro Unico Intermediari tenuto dall'IVASS al n. UE00012424.

Intervento Chirurgico: qualsiasi intervento di un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo dei medici veterinari presso il relativo Ordine provinciale su una parte del corpo dell'Animale assicurato, che richieda l'incisione del suo involucro corporeo o l'asportazione di un organo, effettuato in anestesia generale o locale, con l'obiettivo di prevenire o curare una condizione.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Libretto sanitario: documento nel quale vengono riportate le vaccinazio-

ni dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza.

Malattia: qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia Malformazione o Difetto fisico e non sia dipendente da Infortunio.

Malformazione/Difetto Fisico: qualsiasi alterazione organica congenita o traumatica o deviazione dal normale assetto morfologico dell'organismo o di un suo organo per condizioni morbose o traumatiche acquisite.

Massimale/Somma Assicurata: la Somma massima che la Società si impegna a pagare in corso di Contratto.

Microchip: dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati. L'impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.

Ripensamento: il diritto di annullare unilateralmente il Contratto entro quattordici giorni senza penali e senza

dover indicare il motivo, previsto dall'art. 67-duodecies comma 1 del D.Lgs. 206/2005.

Rischio: la probabilità che si verifichi un Sinistro.

Sinistro: l'evento dannoso coperto dall'assicurazione.

Società: L'ÉQUITÉ, S.A., con capitale sociale di Euro 26 469 320 €, impresa di assicurazione regolata dal Codice delle assicurazioni francese, iscritta nell'RCS di Parigi con il numero 572 084 697, con sede legale in 2 Rue Pillet-Will, 75009 Parigi, Francia, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026, autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione tenuto dall'IVASS al numero II.01025 e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Scoperto: la parte di danno, espressa in misura percentuale, che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Spese o Spese veterinarie: le spese sostenute dall'Assicurato riconosciute dalla Società nei limiti ed alle condizioni regolate dal Contratto.

Tecniche di comunicazione a distanza: qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.



SEZIONE 1

OGGETTO DELLA COPERTURA E CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ



Le coperture di cui al presente Contratto d'assicurazione SANTÉVET sono applicabili esclusivamente ai gatti e ai cani, di proprietà dell'Assicurato, di età superiore a due mesi e inferiore a cinque anni o a otto anni, a seconda della specie, della razza e della formula scelta come indicato nel Certificato di Polizza. Gli Animali devono essere identificati attraverso Microchip, i cui dati sono indicati in Polizza. L'Animale deve essere registrato con specifico Libretto sanitario e regolarmente iscritto all'Anagrafe Animali d'Affezione.

La finalità dell'**ASSICURAZIONE SANTÉVET** è quella di rimborsare all'Assicurato una parte delle Spese veterinarie e mediche da egli sostenute a seguito di una Malattia o di un Infortunio dell'Animale e secondo i termini e le condizioni stabiliti nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

L'**ASSICURAZIONE SANTÉVET** copre le Spese relative all'Animale designato in Polizza. L'**ASSICURAZIONE SANTÉVET** prevede diverse formule di copertura come meglio specificato nell'Allegato 2 alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione. È Lei a scegliere la formula più adeguata alle sue esigenze al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione. Questa scelta risulterà dai dati da Lei forniti in occasione della sottoscrizione dell'Assicurazione è indicata sul suo Certificato di Polizza.

Le garanzie assicurative previste da tutte le formule disponibili si applicano alle Spese sostenute dall'Assicurato in Italia o durante i viaggi all'estero (viaggi di durata inferiore a tre mesi) in relazione ad un Animale.

Il contratto è costituito dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione e dal Certificato di Polizza.



SEZIONE 2

CHE COSA È ASSICURATO



A. COSA GARANTIAMO

Se l'Animale è vittima di un Infortunio o di una Malattia che richiede l'intervento di un medico veterinario regolarmente iscritto all'Ordine dei veterinari, la Società si obbliga a rimborsare tutte le Spese elencate qui di seguito che ne derivano:

1. Rimborso delle spese mediche in caso di Infortunio e in caso di Malattia

- rimborso degli onorari del medico veterinario (consultazione, visita, comprese le medicine non convenzionali);
- rimborso dei farmaci prescritti dal medico veterinario;
- rimborso delle spese per le analisi di laboratorio, gli esami complementari (radiografia, ecografia, scanner, IRM, ecc.);
- rimborso delle spese di trasporto in ambulanza animale, a condizione che lo stato dell'Animale richieda tale mezzo di trasporto e che ciò sia convalidato dal medico veterinario;
- rimborso delle spese della rimozione del tartaro terapeutica, dopo 2 anni di adesione alla presente Assicurazione e fino a una volta all'anno;
- riabilitazione funzionale quando effettuata nell'ambito di una clinica veterinaria: fisioterapia, idroterapia, fisioterapia nel quadro di una patologia diagnosticata da un veterinario e coperta dal Contratto.

2. Rimborso delle spese di Intervento Chirurgico in caso di Infortunio e in caso di Malattia

- rimborso degli onorari del medico veterinario inerenti all'Intervento Chirurgico;
- rimborso delle spese di radiodiagnostica e di esami di laboratorio;
- rimborso delle spese di farmacia, anestesia e cure direttamente correlate all'Intervento Chirurgico;
- rimborso delle spese di soggiorno nella clinica veterinaria necessarie per l'Intervento Chirurgico.

Il rimborso delle suddette spese avviene a condizione che il Contraente dimostri l'importo delle Spese effettivamente sostenute ed entro i limiti della Somma Assicurata e al netto degli importi di Scoperto e di Franchigia indicati in Polizza.



B. PERIODI DI CARENZA

La copertura assicurativa di cui al presente

Contratto opera :

- in caso di Infortunio o Intervento Chirurgico in seguito a Infortunio, verificatosi dopo 48 ore dall'entrata in vigore dell'Assicurazione;
- in caso di Malattia dopo un termine di 45 giorni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Assicurazione, a condizione che la prima manifestazione della Malattia abbia luogo dopo tale termine;
- in caso di Intervento Chirurgico in seguito a una Malattia o di insorgenza di un problema alle ghiandole lacrimali, dopo un periodo di 6 mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Assicurazione e a condizione che la prima insorgenza di tale Malattia abbia avuto luogo dopo un periodo di 45 giorni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Assicurazione;
- in caso di costi relativi a rotture del legamento crociato, indipendentemente dalla causa, trascorso un periodo di 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Assicurazione e purché i primi segni di rottura si verificano dopo tale periodo;

C. CHE COSA È ESCLUSO

La copertura assicurativa di cui al presente

Contratto non opera per:

Parte 1:

- a. Qualsiasi farmaco prescritto che non abbia attinenza con la Malattia diagnosticata;
- b. Ferite causate all'Animale da combattimenti organizzati di cani;
- c. Qualsiasi Intervento Chirurgico destinato ad attenuare o a eliminare i difetti fisici dell'Animale (dimensione e correzione delle orecchie, dimensione della coda, sindrome brachicefalica, etc...);
- d. Qualsiasi Intervento Chirurgico che non sia effettuato da un medico veterinario iscritto all'ordine dei veterinari;
- e. Le spese di identificazione dell'Animale: Microchip o tatuaggio;
- f. Spese per la diagnosi e la cura della rabbia e test antirabbici;
- g. Spese per visite di valutazione comportamentale;
- h. Spese di custodia in clinica veterinaria senza giustificazione medica;
- i. Spese di rilascio di un passaporto o di qualsiasi altro documento;
- j. Spese derivanti da Infortuni o Malattie causati da eventi bellici (civili o stranieri), sommosse e movimenti popolari, disintegrazione del nucleo atomico, maltrattamenti o cure insufficienti imputabili al detentore, alle persone che hanno

la custodia dell'Animale o alle persone che abitualmente vivono con esso.

- k. Prodotti e procedure di cura prescritti dopo la data di recesso dal presente Contratto.
- l. Contraenti e/o Assicurati quando sono soggetti a sanzioni, restrizioni, embargo totale o parziale o divieti previsti da convenzioni, leggi o regolamenti, compresi quelli decisi dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal Consiglio dell'Unione Europea o da qualsiasi altra legge nazionale applicabile. Resta inteso che tale disposizione si applica soltanto nel caso in cui il contratto di assicurazione, i beni e/o le attività assicurati rientrino nel campo di applicazione della decisione relativa a sanzioni, restrizioni, embargo totale o parziale o divieto.

Parte 2:

- m. Tutti i sinistri e tutte le Malattie i cui primi sintomi sono emersi prima della sottoscrizione del Contratto o durante i periodi di Carenza, ivi comprese le conseguenze da essi derivanti per tutta la durata del Contratto.
- n. Per i cani, non sono coperte Rabbia, malattia di Carré, epatite di Rubarth, leptospirosi, parvovirosi se non sono stati effettuati i vaccini preventivi.
- o. Per i gatti, non sono coperti tifo, corizza, calicivirosi, leucosi, rabbia se non sono stati effettuati i vaccini preventivi.

p. Non copriamo le patologie congenite ed ereditarie, comprese le malattie descritte di seguito, indipendentemente dalla loro causa:

- Displasia dell'anca, comprese le spese diagnostiche;
- Difetto del setto interventricolare, stenosi aortica;
- Sindrome brachicefalica (palato molle, stenosi delle narici, riversione del ventricolo laringeo, stenosi del piloro, ernia iatale);
- Entropion, ectropion, ciglia ectopica;
- Criptorchidia;
- Ernia ombelicale;
- Siringomielia e malformazione di Chiari;
- Policistosi renale;
- Shunt porto-sistemico;
- Megaesofago;
- Costi relativi a tutte le patologie del gomito;
- Lussazioni della rotula;
- Cardiomiopatia;
- Ipersessualità;

Parte 3:

- Costi relativi a riproduzione, nascite, parti cesarei, diagnosi, follow-up della gravidanza, aborto e sue conseguenze, inseminazione artificiale;
- Allattamento e tutte le conseguenze della gestazione;
- Costi dei farmaci per interrompere il calore;
- Costi delle protesi oculari;
- Spese di alimentazione anche dietetica, terapeutica o

integratori alimentari;

- Spese per sterilizzazione, ovariectomia e castrazione;
- Vaccinazioni preventive o richiami al di fuori di quelle previste dal Certificato di Polizza;
- Visite di controllo e prevenzione diverse da quelle previste dal Certificato di Polizza;
- Spese per l'acquisto di cosmetici, di manutenzione, d'igiene o di comfort e prodotti antiparassitari, lozioni, shampoo, dentifrici, ecc.;
- Spese per protesi dentarie e quelle relative a qualsiasi apparecchiatura esterna;
- Costi di autopsia o cremazione;

D. CAT INDOOR

Oltre alle precedenti esclusioni, sono esclusi dalle prestazioni SANTEVET CAT INDOOR anche tutti i costi correlati : a un sinistro avvenuto all'esterno (sinistro in giardino, sulle strade pubbliche, ecc.), a una rissa tra il gatto assicurato e un altro animale all'esterno, a una malattia virale trasmessa da un congenere (IVF, FeLV, ecc.), a una malattia virale correlata a un patogeno del tipo H5N1 o H1N1 o assimilato, a una malattia epidemica di grande entità o pandemica.



SEZIONE 3

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA PREVENZIONE



Il Pacchetto Prevenzione è un servizio fornito e supportato esclusivamente dall'Intermediario (VETASSUR). Non è una garanzia assicurativa coperta dalla Società.

Durante la visita preventiva sono coperte le seguenti prestazioni: spese sostenute per l'acquisto di prodotti a scopo preventivo, spese di vaccinazione, spese di consultazione durante la visita preventiva, spese per la visita di valutazione comportamentale, sterilizzazione o castrazione; e spese mediche relative a tali atti; prodotti per il mantenimento, l'igiene o il comfort e prodotti antiparassitari, spese alimentari, anche per integratori dietetici e terapeutici o alimentari; tali spese si sommano, per il calcolo del rimborso garantito, al costo degli onorari del medico veterinario, nei limiti dell'importo previsto in Polizza.



SEZIONE 4

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE



1. DURATA E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – RINNOVO – DISDETTA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e torna ad avere efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

L'assicurazione ha durata di 1 (uno) anno, pertanto ove la legge o il Contratto facciano riferimento al “periodo di Assicurazione” tale periodo deve intendersi coincidente ad un'annualità.

Il Contraente ha diritto di disdire il Contratto comunicando all'Intermediario, o ad un rappresentante della Società in base alle indicazioni fornite da quest'ultima, la sua volontà almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione, con dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo dell'Intermediario. La Società provvede ad autorizzare i soggetti che possono ricevere la disdetta del Contratto.

Il Contratto prevede il tacito rinnovo. Pertanto, in mancan-

za di disdetta mediante comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad 1 (uno) anno è prorogata per 1 (uno) altro anno e così – di volta in volta - per gli anni successivi al secondo.

2. PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto a versare il Premio o le rate di Premio alle scadenze pattuite.

A fronte degli obblighi della Società in relazione alle coperture assicurative previste dalla Polizza, il Contraente si obbliga a corrispondere un Premio dell'importo indicato nel Certificato di Polizza. Il Premio può essere corrisposto in un'unica soluzione o frazionato in più rate mensili.

Il pagamento delle rate di Premio successive alla prima, ove previsto, deve essere eseguito entro le scadenze fissate, secondo le previsioni normative e contrattuali. In caso di frazionamento mensile del Premio, qualora il pagamento delle rate successive alla prima non sia stato effettuato nei termini previsti, al momento del pagamento dei Premi scaduti dovranno essere pagate anche le rate di Premio non ancora scadute, sino a completamento dell'annualità.

Il Premio o la rata di Premio devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnato il Contratto oppure alla Società o ad un rappresentante di quest'ultima in base alle

indicazioni fornite dalla Società. La Società provvede ad autorizzare i soggetti che possono ricevere il pagamento del Premio.

Le rate di Premio, se è stato prescelto un metodo di frazionamento, sono pagate mediante addebito su carta di credito ovvero con procedura di addebito automatico SEPA DIRECT DEBIT (SDD) in funzione della scelta operata dal Contraente in sede di Sottoscrizione.

Il Contraente, durante l'annualità assicurativa, è obbligato a comunicare tempestivamente all'Intermediario eventuali eventi che possano verificarsi in relazione alla carta di credito utilizzata per il pagamento dei premi oppure al conto corrente sul quale avviene l'addebito SDD quali, solo a titolo di esempio: a) variazione del numero o della data di scadenza della carta di credito indicata; b) scioglimento del rapporto di conto corrente cui la carta di credito è collegata; c) scioglimento del rapporto di conto corrente sul quale avviene l'addebito SDD.

In ogni caso di mancato addebito di una rata di Premio mensile si applica quanto indicato all'art. 3.1 in relazione alla decorrenza dell'Assicurazione.

3. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI IN SEDE DI RINNOVO

Qualora, alla scadenza del Contratto, la Società intenda

apportare variazioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione scritta al Contraente almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione mediante posta elettronica o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Se il Contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie e/o contrattuali, o non dichiara di accettare mediante comunicazione alla Società o all'Intermediario via e-mail o mediante lettera prima della scadenza, il Contratto si intende risolto alla scadenza. In ogni caso il pagamento del nuovo Premio per l'annualità successiva e il ritiro della relativa quietanza che sia stato effettuato dal Contraente entro la data di scadenza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.

4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato o il Contraente hanno l'obbligo di dare immediato avviso alla Società dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dalla Società al momento della conclusione del Contratto, la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

In tal caso, la Società può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo

conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso della Società ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano alla Società i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Società non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta in caso di Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

5. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che

hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare la diminuzione del Rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

6. CESSAZIONE DEL RISCHIO PER MORTE, CESSIONE, VENDITA DELL'ANIMALE

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società in caso di vendita, decesso o cessione dell'Animale. Il Contratto si scioglie se il Rischio cessa di esistere dopo la conclusione del Contratto stesso, ma la Società ha diritto al pagamento dei Premi finché la cessazione del Rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I Premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero, ai sensi dell'art. 1896 del Codice Civile.

7. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative

a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

8. CONTRATTI A DISTANZA – DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente, a norma dell'articolo 67-duodecies del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza tramite tecniche di comunicazione a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza penali e senza dover indicare il motivo.

Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di "Consumatore" (secondo la definizione di cui all'articolo 67-ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo dell'Intermediario con la quale manifesta l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di Sinistri.

A seguito del recesso, il Contraente ha diritto alla restituzione

del Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico.

Ai sensi dell'art. 67-terdecies comma 1 del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), la Società trattiene la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto.

Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della comunicazione di recesso o alla data stessa della ricezione.

In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.

9. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente e la Società hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r.

In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione di recesso della Società o del Contraente.

In seguito al ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Società o del Contraente, la Società

rimborsa al Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L'eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso. Restano fermi tutti i termini e gli effetti del recesso precedentemente descritti.

10. DENUNCIA DEL SINISTRO

Il Contraente deve denunciare il sinistro alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata mediante comunicazione scritta tramite lettera o email e successivamente dovranno essere forniti alla Società i seguenti documenti a seconda della garanzia attivata:

- copia della relazione veterinaria, delle certificazioni e della documentazione in genere attinenti il Sinistro nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate. In caso di Malattia il certificato veterinario dovrà indicare la patologia riscontrata;
- ulteriori certificati medici, prescrizioni e documentazione attestante l'eventuale decorso delle lesioni o della Malattia.

Il Contraente dovrà inoltre consentire alla Società le eventuali indagini e gli accertamenti necessari, anche

sull'Animale.

L'inadempimento degli obblighi di cui sopra potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Per l'elaborazione della richiesta di Indennizzo, la Società potrà contattare il veterinario che ha visitato l'Animale o, indipendentemente, chiedere all'Assicurato un'anamnesi completa dell'Animale, certificata da un veterinario regolarmente iscritto all'Albo dei medici veterinari presso il relativo Ordine provinciale.

Prima del rimborso la Società avrà facoltà di effettuare una perizia da parte di un veterinario a propria scelta e a proprie spese. Tale valutazione potrà richiedere elementi della cartella clinica dell'Animale, che il Contraente sarà tenuto a fornire tempestivamente su richiesta della Società, pena l'impossibilità di valutare il sinistro e calcolare l'indennizzo.

Gli importi dei rimborsi delle Spese sostenute a cui l'Assicurato ha diritto in base al piano prescelto sono riportati nel documento Sezione disposizioni specifiche. A condizione che il dossier sia completo, il pagamento sarà effettuato il prima possibile, e al più tardi entro 30 giorni dalla data di conferma della completezza del dossier da parte della Società.

11. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente Contratto. L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'Indennizzo. In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli Artt. 1910 e 1913 del Codice Civile ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

12. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione stipulata devono essere richieste dal Contraente con una comunicazione scritta - da effettuarsi anche per il tramite dell'Intermediario - e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente. La Società qualora accetti la modifica proposta emetterà un'Appendice di Polizza a parziale modifica del Contratto stipulato.

13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

14. INFORMAZIONI IN RELAZIONE AGLI ANIMALI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di chiedere informazioni aggiuntive in relazione all'Animale o effettuare una perizia in caso di sinistro e il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire le indicazioni e informazioni richieste e di rendere disponibile l'Animale per eventuali perizie in caso di sinistro, pena l'impossibilità di valutare il sinistro o di calcolare l'indennizzo.

15. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

16. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non vi è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

17. RECLAMI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

I reclami relativi al presente Contratto di assicurazione possono essere rivolti alla Società che si avvale a tal fine dell'Intermediario al seguente indirizzo email:

vetassur@legalmail.it o via lettera raccomandata al seguente indirizzo: Vetassur Srl Corso Sempione 68, 20154 MILANO (MI). In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, al seguente indirizzo: Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it.

Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

- In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo :
- all'IVASS, che lo inoltra entro 30 giorni al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie, dandone notizia al reclamante. Qualora l'inoltro comporti oneri per il reclamante, l'IVASS provvede ad acquisire il preventivo consenso di quest'ultimo. La risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall'IVASS al reclamante direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il sistema estero competente è rintracciabile consultando il sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>

18. PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno.

SEZIONE 5

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI VOSTRI DATI PERSONALI



In qualità di sottoscrittore del nostro contratto di assicurazione, è probabile che comunichiate a VETASSUR con sede legale in Corso Sempione 68 – 20154 Milano, dati personali che vi riguardano.

Questi dati sono trattati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 (il "GDPR") e alle condizioni descritte di seguito.

In qualità di intermediario assicurativo e sottoscrittore accreditato di L'ÉQUITÉ, VETASSUR in Corso Sempione n°68 – 20154 Milano è il titolare del trattamento effettuato per la gestione del Suo contratto di assicurazione.

L'ÉQUITÉ, l'assicuratore del rischio, è titolare dei trattamenti dei dati che gli vengono affidati ai fini della gestione del contratto di assicurazione.

La presente informativa ha lo scopo di informarla in modo più dettagliato sul trattamento dei suoi dati personali da parte dei titolari del trattamento sotto indicati. È inoltre possibile consultare la nostra politica sulla protezione dei dati personali sul nostro sito web.



1 - DATI PERSONALI TRATTATI

- I vostri dati di identificazione: cognome, nome, indirizzo postale, e-mail, numero di telefono, data di nascita, luogo di nascita, paese di nascita, documento di identità
- I dati del vostro animale domestico, come il numero di chip o di tatuaggio,
- Dati economici e finanziari come il vostro IBAN e le coordinate bancarie
- Codice fiscale

2 - TRATTAMENTI EFFETTUATI

Da VETASSUR:

VETASSUR, in qualità di delegato alla sottoscrizione e alla gestione è titolare per il trattamento seguente:

- Esecuzione di misure precontrattuali come l'obbligo di informazioni, la fornitura di consulenze, preventivi o simulazioni assicurative
- Sottoscrizione di contratti
- Gestione della vita del contratto
- Incasso dei premi e rimessa alla Compagnia
- Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
- Lotta alle frodi
- Riscossione dei premi (amichevole e contenziosa)
- Gestione dei sinistri nei limiti dei poteri conferiti
- Esercizio dei ricorsi

- Gestione dei sinistri standard
- Archiviazione di documenti gestionali e contabili
- Gestione del contenzioso
- Gestione Payvet
- Produzione di statistiche
- Analisi delle nostre interazioni per migliorare i nostri servizi

Da L'ÉQUITÉ:

L'ÉQUITÉ, società per azioni con capitale di 26.469.320€, impresa di assicurazione regolata dal Codice delle assicurazioni francese, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Parigi con il numero 572 084 697, con sede legale in 2 rue Pillet-Will - 75009 PARIGI, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026, autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione tenuto dall'IVASS al numero II.01025 e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) titolare dei seguenti trattamenti:

- Azioni nell'ambito della sottoscrizione o della gestione del contratto
- Revisione, valutazione, controllo e monitoraggio dei rischi
- Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
- Lotta alle frodi
- Reclami complessi ed emanati dalle autorità
- Gestione del contenzioso

3 - LE BASI GIURIDICHE CORRISPONDENTI ALLE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Di seguito sono riportate le basi giuridiche per ogni finalità del trattamento:

a. Esecuzione del contratto o delle misure precontrattuali

- Esecuzione di misure precontrattuali quali l'obbligo di informazione, la consulenza, il preventivo o la simulazione di assicurazione.
- Esecuzione degli atti di sottoscrizione, gestione e successiva esecuzione del contratto
- Esecuzione degli atti di sottoscrizione, gestione e successiva esecuzione del contratto
- Recupero
- Esercizio della rivalsa
- Gestione dei sinistri e dei controversie
- Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione in relazione alla contrattazione o all'esecuzione del contratto. Alcuni dati possono portare a decisioni sulla sottoscrizione e sull'esecuzione del contratto, in particolare sulla determinazione dei prezzi e sull'adeguamento delle garanzie
- Revisione, valutazione, controllo e monitoraggio dei rischi

b. Obblighi legali

- Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
- Adempimento di obblighi legali, normativi e / o

amministrativi.

c. Interesse legittimo

- Lotta alle frodi, se necessario, mediante tecniche di targeting e profilazione. Al fine di tutelare gli interessi di tutte le parti non fraudolente del
- Studi statistici e attuariali
- Miglioramento continuo delle offerte
- Il miglioramento continuo dei processi e il rafforzamento della conoscenza dei clienti a rischio a livello di Gruppo Generali.

4 - DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI

I dati a carattere personale che la riguardano potranno essere comunicati, se necessario e in relazione alle finalità di cui sopra, alle entità del Gruppo GENERALI ed alle entità del Gruppo "SANTEVET Group" di cui VETASSUR è parte nonché ai partner, agli intermediari, ai riassicuratori e agli assicuratori interessati, nonché agli ordini professionali, alle organizzazioni sociali delle persone interessate, ai subappaltatori e ai fornitori di servizi, nei limiti necessari alla realizzazione dei compiti loro spettanti o affidati.

Inoltre, per adempiere agli obblighi di legge e regolamentari, i titolari del trattamento potranno comunicare i dati personali alle autorità amministrative e giudiziarie legalmente autorizzate.

Nell'ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, questi dati potranno essere

condivisi anche tra le entità legali del Gruppo GENERALI che possono essere situate all'interno e all'esterno dell'Unione Europea, allo scopo di arricchire i processi di screening locali e dell'Unione Europea, e di implementare un approccio comune alla classificazione del rischio cliente in tutto il Gruppo Generali.

5 - LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trattamenti effettuati dall'ÉQUITÉ:

Il Gruppo GENERALI ha adottato standard interni di protezione dei dati e di sicurezza informatica per garantire la protezione e la sicurezza dei vostri dati.

Oggi i data center del Gruppo GENERALI dove sono ospitati i vostri dati, si trovano in Francia, Italia e Germania. Per quanto riguarda i trattamenti effettuati al di fuori del Gruppo Generali France da partner esterni, viene prestata particolare attenzione al luogo del trattamento, al loro livello di sicurezza (operativa e tecnica) e al livello di protezione dei dati personali nel paese destinatario, al fine di garantire un livello di protezione ottimale. I trattamenti attualmente svolti al di fuori dello Spazio Economico Europeo riguardano trattamenti relativi ad alcune tipologie di atti gestionali, all'invio occasionale di e-mail o SMS, alla supervisione di infrastrutture o alla manutenzione di alcune applicazioni. Tale trattamento effettuato da paesi terzi è soggetto a un quadro giuridico (clausole contrattuali

standard, norme aziendali vincolanti).

Questi documenti sono disponibili su richiesta scritta al Responsabile della Protezione dei Dati del Gruppo Generali France, al seguente indirizzo : droitdaces@generali.fr

Trattamenti effettuati da VETASSUR:

I nostri server e il nostro personale si trovano nello Spazio Economico Europeo.

Possiamo trasferire i dati personali dell'utente a fornitori di servizi situati al di fuori dell'Unione Europea, nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione dei nostri servizi o per adempiere a un obbligo legale (ad esempio, obblighi di rendicontazione fiscale).

In tal caso, il trasferimento dei dati personali dell'utente è limitato ai Paesi che sono stati riconosciuti dalla Commissione europea come dotati di un livello di protezione adeguato. Per gli altri Paesi, tale trasferimento può avvenire solo se il destinatario dei dati presenta garanzie sufficienti che il trasferimento sarà effettuato in conformità con i requisiti della normativa applicabile e, in quanto tale, rispetta le clausole contrattuali tipo della Commissione europea o le norme aziendali interne vincolanti.

Questi documenti sono disponibili su richiesta scritta al Responsabile della Protezione dei Dati di VETASSUR, al seguente indirizzo : DPO@santevet.com

6 - PERIODI DI CONSERVAZIONE

I vostri dati personali sono conservati da L'Équité e Vetassur nel rispetto dei termini previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorità amministrative applicabili. Nonché in base ai vincoli operativi, tra cui in particolare il soddisfacimento della propria contabilità gestione del rapporto con il cliente, l'accertamento di azioni legali o di procedimenti legali o richieste da parte di enti pubblici.

7. MISURE DI SICUREZZA

Vetassur e l'Équité implementeranno misure di sicurezza digitali organizzative, tecniche e fisiche per proteggere i dati personali da alterazioni, distruzione e accesso non autorizzato.

8. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Nell'ambito del trattamento da noi effettuato, avete accesso a quanto segue, in conformità alle normative vigenti.

Diritto di accesso: Diritto di essere informato sui dati personali che L'Équité e Vetassur posseggono e di chiedere di potervi accedere completamente.

Diritto di rettifica: Diritto di chiederci la rettifica dei propri dati personali, in particolare in caso di cambiamento della

situazione;

Diritto di cancellazione: potete chiederci di cancellare i vostri dati personali, in particolare quando non sono più necessari o quando ritirate il vostro consenso al trattamento di alcuni dati, a meno che non vi sia un'altra base giuridica per tale trattamento;

Il diritto di fornire istruzioni sul trattamento dei dati personali in caso di decesso dell'utente;

Diritto di limitare il trattamento: Diritto di chiederci di limitare il trattamento dei vostri dati personali;

Diritto alla portabilità dei dati: Diritto di recuperare in un formato strutturato i dati che ci avete fornito qualora ciò sia necessario per il contratto o qualora abbiate acconsentito all'utilizzo di tali dati;

Tali dati possono essere trasmessi direttamente al responsabile del trattamento di vostra scelta, ove tecnicamente possibile;

Diritto di revocare il consenso: Diritto di revocare il consenso dato per il trattamento su questa base. Tale revoca è valida per il futuro e non mette in discussione la liceità del trattamento già effettuato. Può rendere impossibile l'esecuzione del contratto senza che ciò costituisca una causa di risoluzione riconosciuta dal diritto assicurativo.

Diritto di opposizione: Diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali, in particolare per la finalità di trattamento con base giuridica dell'interesse legittimo.

Dati di contatto del Data Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati)

È possibile esercitare tali diritti inviando una semplice richiesta al seguente indirizzo:

Da parte dell'intermediario:

Per e-mail dpo@santevet.com o per posta a Data Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati)
- Corso Sempione n°68 - 20154 MILANO.

Con l'assicuratore :

Per e-mail a L'EQUITE : droitdaces@generali.fr o per posta a Generali- Conformité DPO - TSA 70100 75309 Paris Cedex 09.

Potrebbe esservi chiesto di fornire una prova della vostra identità nel caso non sia possibile identificarla con certezza.

automatizzato o utilizzando elementi di profilazione o comportare elementi di profilazione che La riguardano. Tale trattamento può avere un impatto sulla determinazione del prezzo o sull'adeguamento della copertura.

Avete il diritto di ottenere un intervento umano da parte del responsabile del trattamento, di esprimere il vostro intervento da parte del titolare del trattamento, di esprimere il proprio punto di vista e di contestare la decisione.

Potete esercitare questi diritti all'indirizzo indicato per l'esercizio dei vostri diritti.

9 - DIRITTO DI PRESENTARE UN RECLAMO

Inoltre, è possibile presentare un reclamo dal Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma, Italia.

Profilazione e processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della sottoscrizione e dell'esecuzione del contratto, i rischi da assicurati possono essere valutati e quantificati, sulla base di informazioni che riguardano lei o la sua proprietà essere valutati e quantificati mediante un trattamento



www.santevet.it

Vetassur SARL autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, con sede in Corso Sempione n. 68, 20154 MILANO,
ed iscritta nell'Elenco Annesso tenuto dall'IVASS con Codice Intermediario UE 00012424.